

Trib. di Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa, Sent. n. 3961 dell'11 maggio 2022.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani Presidente

Dott. Guido Vannicelli Giudice

Dott. Daniela Marconi Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6648 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:

Fallimento (*omissis*) S.R.L., con sede a Gallarate, in persona del curatore fallimentare dott. Daniele Zavagnin, elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Federica Raso, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Beretta, per procura speciale a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

(*omissis*), residente a (*omissis*), elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. (*omissis*) s che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTO

contro

(*omissis*) residente a (*omissis*).

(*omissis*), residente a (*omissis*).

CONVENUTI CONTUMACI

Nell'interesse del fallimento attore: Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

a) Con riferimento ai convenuti (*omissis*) e (*omissis*)

a.1) Accertare e dichiarare che i signori (*omissis*) sono stati amministratori di fatto della (*omissis*) srl;

a.2) Accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti in narrativa, la responsabilità dei signori (*omissis*) e (*omissis*) per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

a.3) Accertare e dichiarare i danni subiti dal Fallimento (*omissis*) srl e dei creditori sociali a causa delle accertate responsabilità dei signori (*omissis*) e (*omissis*), quantificandoli nella misura non inferiore a € 50.000,00 o nella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia;

a.4) condannare i signori (*omissis*) e (*omissis*) a risarcire al Fallimento (*omissis*) srl tutti i danni derivanti dagli inadempimenti agli stessi imputabili, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino saldo effettivo;

B) con riferimento a (*omissis*)

b.1) Accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti in narrativa, la responsabilità del signor (*omissis*) per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essa imposti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

a.3) Accertare e dichiarare i danni subiti dal (*omissis*) srl e dei creditori sociali a causa delle accertate responsabilità del signor (*omissis*), quantificandoli nella misura non inferiore a € 50.000,00 o nella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o, comunque, ritenuta di giustizia;

a.4) condannare il signor (*omissis*) a risarcire al Fallimento (*omissis*) srl tutti i danni derivanti dagli inadempimenti allo stesso imputabili, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino saldo effettivo;

C) condannare i signori (*omissis*), (*omissis*) ed (*omissis*) a pagare al Fallimento (*omissis*) srl le spese e il compenso professionale del presente giudizio.

Nell'interesse del convenuto (*omissis*): Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, premessi gli accertamenti e le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare:

In via principale e nel merito: respingere integralmente, per tutti i motivi di cui alle difese del Sig. (*omissis*), le domande avanzate da parte attrice e, in particolare, tutte le domande svolte nei confronti del Signor (*omissis*) perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alle difese dello scrivente convenuto.

In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, liquidare il danno nei limiti di legge e della rigorosa prova in misura proporzionale alle accertande effettività e immediata riferibilità dello stesso alla condotta del Signor (*omissis*).

In via istruttoria: Si chiede ammettere, se ritenuto necessario e/o opportuno, le istanze istruttorie indicate in narrativa alla memoria n. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. non ammesse dal Giudice, e respingere le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti dallo scrivente convenuto; nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale richiesta da controparte, si chiede l'ammissione a prova contraria, con i testi già indicati a prova diretta, sui capitoli avversari eventualmente ammessi. In ogni caso, spese, competenze ed onorari di causa rifiuti.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.1.2016, il Fallimento della (*omissis*) s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio il 19 maggio 2011, ha proposto azione di responsabilità nei confronti dei convenuti (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), amministratori della società fallita di fatto, i primi due, e di diritto, l'ultimo, chiedendo il risarcimento del danno subito dalla società e dai creditori sociali in conseguenza della mala gestio desumibile dalla mancata consegna al Curatore delle scritture contabili, dalla prosecuzione dell'attività di impresa nonostante la perdita del capitale sociale e l'insolvenza risultante dall'unico bilancio depositato relativo all'esercizio 2008, dalla distrazione di risorse sociali mediante dispersione dei beni strumentali iscritti fra le immobilizzazioni materiali ed emissione di assegni a favore di beneficiari privi di legami negoziali con la società. Riferiva, in particolare, il fallimento attore che la società fallita, costituita da (*omissis*) e (*omissis*), il 17 luglio 2008, per l'esercizio dell'attività di noleggio di automezzi con conducente, il 17 luglio 2008, risultava formalmente essere stata amministrata da (*omissis*) sino al 1 luglio 2010 e da (*omissis*), divenutone nel frattempo socio unico, dal 1 luglio 2010 sino alla dichiarazione di fallimento. La gestione ed amministrazione effettive della società erano, però, riferibili sia a tale (*omissis*), che impartiva le direttive all'interno dell'impresa a dipendenti e collaboratori, sia al socio (*omissis*) che, titolare delle deleghe ad operare sui conto correnti sociali, aveva ricevuto anche un'investitura formale dall'assemblea del 4 marzo 2009, non iscritta nel registro delle imprese, ed aveva, quindi, provveduto in veste di amministratore al deposito del bilancio a chiusura dell'esercizio 2008 e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali della società. A seguito della dichiarazione di fallimento della società l'ultimo amministratore di diritto (*omissis*) aveva ommesso la consegna della documentazione

contabile della società e dei beni strumentali iscritti fra le immobilizzazioni materiali nell'unico bilancio depositato dalla società a chiusura dell'esercizio 2008. Il bilancio in questione, peraltro, evidenziava la perdita del capitale sociale e, avendo l'impresa continuato ad operare, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 2486 c.c., doveva ritenersi la sua responsabilità, in solido con i due amministratori di fatto, per l'aggravamento del dissesto da quantificarsi nella differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, pari ad € 130.571, in mancanza delle scritture contabili. Non solo ma dall'esame della documentazione bancaria e contrattuale rinvenuta dal Curatore in allegato alle istanze di insinuazione al passivo erano emersi specifici episodi di *mala gestio* riconducibili essenzialmente - all'esecuzione da parte del (*omissis*) di pagamenti privi di giustificazione a favore di terzi, mediante l'emissione di 5 assegni bancari tra il 2.11.2008 ed il 19.1.2009 a favore di (*omissis*) per la somma complessivi di € 29.000 e di un assegno bancario, il 22.12.2008, a favore del padre (*omissis*) di € 3341,01; - alla distrazione dei beni sociali, mediante dispersione di mobili, arredi, impianti e macchine per ufficio del valore iscritto a bilancio di € (*omissis*) di cui era rimasta ignota la sorte e la distruzione a seguito di incidente, nel luglio 2009, di un autoveicolo condotto in leasing dalla società con la perdita di un valore di € 14.000. Mentre il precedente amministratore (*omissis*) aveva transatto con il fallimento, limitatamente alla sua quota di responsabilità, i tre convenuti erano rimasti debitori del risarcimento del danno pari quantomeno alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare. Chiedeva, pertanto, accertato il ruolo di amministratori di fatto della società fallita svolto da (*omissis*) e (*omissis*), la loro condanna, in solido con l'amministratore di diritto (*omissis*), al risarcimento del danno subito dalla società fallita mediante pagamento della somma di € 130.571.

Si costituiva in giudizio il solo convenuto (*omissis*) che riferiva di essere stato solo socio della società fallita sino al 2010, quando aveva ceduto le sue quote a (*omissis*), e negava di essere stato investito formalmente della carica o di aver mai assunto il ruolo dell'amministratore di fatto rivestito, invece, da (*omissis*) da cui aveva sempre preso ordini, sostenendo di aver svolto all'interno dell'impresa solo le mansioni inerenti la preparazione e consegna ai clienti dei veicoli concessi in noleggio e le verifiche connesse alla loro riconsegna. Le deleghe ad operare sui conti correnti della società gli erano state rilasciato solo per consentirgli di incassare immediatamente, nell'ipotesi di inadempimento, gli assegni che i clienti rilasciavano in garanzia al momento della conclusione del contratto di noleggio. I pagamenti a favore della (*omissis*) li aveva fatti su ordine di (*omissis*) perché costei aveva locato alla società dei veicoli alla fine dell'anno 2008 ed anche il pagamento a favore del padre lo aveva fatto a titolo di corrispettivo per la concessione in locazione di un veicolo in esecuzione del contratto del 17.12.2008. Disconosceva, comunque, la sottoscrizione apposta agli assegni bancari emessi a favore della (*omissis*) n. 8006825118-06 dell'importo di € 4.500,00 del 12.12.2008; n.8006825120-08 dell'importo di € 4.500,00 del 17/12/2008; e la firma in calce alla delega rilasciata a (*omissis*) per il deposito del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008, ribadendo di non aver mai svolto attività continuativa di gestione della società in piena autonomia decisionale e di non essere, quindi, tenuto a rispondere del danno determinato dal Curatore nella misura della differenza tra attivo e passivo fallimentare senza alcun nesso causale con le condotte a lui addebitate.

Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda del fallimento attore ed in via subordinata l'individuazione del danno specificamente riconducibile alla sua condotta. Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione i convenuti (*omissis*) e (*omissis*) non si costituivano in giudizio e all'udienza di trattazione venivano dichiarati contumaci. Nel corso dell'istruttoria si procedeva, all'acquisizione, a seguito di ordine di esibizione all'istituto bancario dell'originale dei due assegni disconosciuti, all'assunzione dell'interrogatorio formale del (*omissis*) e del testimone (*omissis*) e si prendeva atto della mancata comparizione dei convenuti contumaci (*omissis*) e (*omissis*) a rendere

l'interpello sulle circostanze dedotte dal fallimento a supporto dell'azione di responsabilità svolta contro di loro. All'esito dell'istruttoria, tentata inutilmente la conciliazione della lite, la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione su una domanda di condanna dei convenuti al risarcimento del danno ridotta dal fallimento alla somma di € 50.000. L'azione di responsabilità svolta dal fallimento nei confronti dei tre convenuti di cui uno solo risultava formalmente amministratore della società al momento della dichiarazione di fallimento della società presuppone, innanzitutto, l'accertamento del ruolo assunto da ciascuno nei diversi periodi rilevanti ai fini dell'imputazione degli addebiti formulati dalla curatela. Iniziando dalla posizione dell'unico soggetto costituito in giudizio, (*omissis*), dall'esame della documentazione acquisita emerge, innanzitutto, che con la delibera dell'assemblea dei soci del 4 marzo 2009, da lui sottoscritta come segretario con firma non disconosciuta in giudizio, è stato nominato " Amministratore Unico sino a revoca o dimissioni e con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione" (doc. 11 di parte attrice) e che, in tale veste, ha presentato le dichiarazioni fiscali relative all'anno 2009, risultando iscritto nel cassetto fiscale come rappresentante della società, (v. doc. 7 e 8 parte attrice) e ha preso parte, presiedendola, all'assemblea del 26 giugno 2009 di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2008 da lui redatto (v. doc. 6 a pag. 20, 21 e 22). Al riguardo il convenuto si è limitato al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla delega al (*omissis*) per l'esecuzione delle formalità pubblicitarie che non intacca la riferibilità a lui del bilancio e della nota integrativa, approvati all'assemblea di cui era presidente, come emerge dalle copie pubblicate della relativa documentazione di cui si è ben guardato di contestare la conformità all'originale. Il convenuto (*omissis*), quindi, dopo la nomina dell'assemblea dei soci ha inequivocabilmente svolto l'attività propria dell'amministratore, così accettando tacitamente la carica e divenendo amministratore di diritto della società. Infatti, l'accettazione della nomina ad amministratore della società, necessaria attesa la fonte contrattuale dei poteri gestori, non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può anche essere tacita, cioè desunta dal compimento di atti incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina (Cass. 22.5.2001 n. 6928). Né è richiesto per il perfezionamento e l'efficacia del mandato gestorio l'assolvimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383 comma 4 c.c., avendo l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina natura dichiarativa e non costitutiva (v. Cass. 26.11.2018 n. 30542). Per quanto risulta, poi, dalle concordi dichiarazioni del testimone (*omissis*) e dell'ex amministratore (*omissis*), il (*omissis*), delegato ad operare sui conti correnti della società sin dall'epoca della sua costituzione (v. doc. 9 da pag. 6 a pag. 12 contenente le deleghe bancarie rilasciate tra il 15.7.2008 ed il 26.11.2008), provvedeva all'amministrazione della società su istruzioni del (*omissis*), anche prima della sua investitura formale, come, del resto, dimostra l'emissione sistematica di assegni bancari dai conti correnti sociali fra il 2.11.2008 ed il 19.1.2009 a favore di (*omissis*) e del padre (*omissis*). In particolare, il precedente amministratore (*omissis*) ha riferito al curatore del fallimento che il (*omissis*) che aveva richiesto ed ottenuto da lui "il rilascio delle deleghe per operare sui conti correnti sociali liberamente" (v. doc. 9 pag. 2) e " gestiva materialmente lui la società" prendendo ordini dal (*omissis*) (v. doc. 9 pag. 3). E alle dichiarazioni del (*omissis*) fanno eco quelle del testimone (*omissis*), dipendente della società secondo cui " l'amministrazione della società era curata prima dal Gallina e poi dal Paesano" che prendevano, a loro volta, istruzioni dal (*omissis*) per la gestione e che "mettevano" le firme in banca, occupandosi, in particolare, quotidianamente dell'incasso degli assegni consegnati dai clienti (v.dichiarazioni testimoniali a verbale dell'udienza del 5.11.2019).

Il quadro complessivo che emerge dalle risultanze istruttorie delinea il (*omissis*), essenzialmente come un "prestanome" del (*omissis*) che svolgeva sotto la sua direzione l'attività gestoria, dapprima,

in via fatto, e, quindi, come vero e proprio amministratore di diritto a seguito della nomina del 4 marzo 2009.

Il fatto che, come riferito dallo stesso (*omissis*) nel corso dell'interrogatorio formale, prendesse ordini ed istruzioni dal (*omissis*) nell'esecuzione degli atti gestori non elide affatto la sua responsabilità, derivante dalla indispensabile cooperazione prestata nella conduzione dell'attività amministrativa e gestoria.

Quanto alla posizione del (*omissis*) che il testimone (*omissis*) dipinge come "il burattinaio", sempre presente in ufficio, per dare istruzioni ed ordini al (*omissis*) ed al (*omissis*) nell'attività materiale di gestione della società, e che secondo quanto riferito dal (*omissis*) al curatore lo retribuiva con modeste somme di denaro per la copertura formale della sua attività gestoria di fatto (v. doc. 12 di parte attrice a pag. 2), è sufficiente evidenziare che gli elementi probatori desumibili dalle predette dichiarazioni in ordine alla sua posizione di amministratore di fatto in sinergia con gli altri convenuti, trovano conferma nell'ammissione desumibile, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla sua mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferitogli dal fallimento attore sul ruolo svolto nell'amministrazione della società fallita.

Il convenuto (*omissis*), infine, risulta aver assunto la carica di amministratore dal 1 luglio 2010 e deve, pertanto, rispondere in solido con gli altri convenuti degli addebiti specificamente riferibili all'ultimo periodo della gestione.

Procedendo all'esame degli addebiti di responsabilità formulati dal fallimento attore nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto della società fallita, il tenore della domanda rende preliminarmente necessario chiarire che la responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti della società che gli ha attribuito il mandato gestorio presuppone oltre alla deduzione di comportamenti tenuti dall'amministratore in violazione di specifici obblighi derivanti dalla legge e dallo statuto anche la dimostrazione che ne sia derivato un pregiudizio nella sfera giuridica della società, causalmente e logicamente connesso all'illecito prospettato, da rimediare attraverso il risarcimento per equivalente pecuniario. Si tratta, infatti, di responsabilità civile che non è configurabile in termini semplicemente sanzionatori della condotta illecita prospettata attraverso la concezione di una sorta di danno "punitivo", sganciato nella sua determinazione dalla effettiva dimostrazione della natura e consistenza del pregiudizio che dall'illecito sarebbe derivato alla società. Ne consegue che la semplice violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, condotta di per sé inidonea a determinare un materiale pregiudizio nella sfera patrimoniale della società, non giustifica l'imputazione all'amministratore inadempiente della responsabilità per il dissesto e non è, quindi, sufficiente a fondare la pretesa del fallimento di pagamento della somma corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare, come si trattasse di una misura sanzionatoria della violazione. Né in mancanza di prova dell'imputabilità causale all'amministratore del dissesto o del suo aggravamento può essere invocata l'applicazione della presunzione che opera solo nel successivo momento della determinazione dell'entità del danno. Ciò chiarito, la domanda risarcitoria può essere accolta solo limitatamente al danno provato dal fallimento come specifica conseguenza delle singole condotte di mala gestio descritte in ordine all'esecuzione di pagamenti privi di giustificazione ed alla distrazione dei beni strumentali. Con riguardo al primo aspetto dalla documentazione acquisita emerge che il (*omissis*), munito sin dalla costituzione della società delle deleghe ad operare sui conti correnti della società ha emesso assegni bancari tra il 2.11.2008 ed il 19.1.2009 a favore di tale (*omissis*) per la somma complessivi di € 20.000 mentre, altri due assegni bancari dell'importo complessivo di € 9000 sono stati emessi nello stesso periodo a favore della stessa persona, da un soggetto diverso dal Paesano che ha disconosciuto la

sottoscrizione. Si tratta di assegni emessi nei confronti di un soggetto sconosciuto allo stesso (*omissis*), che in sede di interrogatorio formale ha affermato “non ho idea chi sia la signora in questione”, oltre che al dipendente (*omissis*) che non ha mai incontrato la (*omissis*) ed all'ex amministratore Gallina che ha negato di conoscerla. Nel periodo in cui la società risulta amministrata di diritto dal (*omissis*) e di fatto da (*omissis*) e (*omissis*), sono, in sintesi, stati eseguiti pagamenti privi di qualsiasi giustificazione, attraverso l'emissione di assegni bancari dal conto corrente della società per complessivi € 29.000 a beneficio di una sconosciuta, con conseguente distrazione di risorse sociali, di cui tutti e tre sono tenuti a rispondere in solido. A prescindere, infatti, dal soggetto che ha apposto la firma al momento dell'emissione del titolo tutti i soggetti di fatto e di diritto coinvolti nell'amministrazione della società devono ritenersi responsabili quantomeno per l'omessa vigilanza e controllo sulla destinazione delle risorse sociali, nel contesto di una società chiusa, di piccole dimensioni e caratterizzata da assetti amministrativi e contabili palesemente carenti. Allo stesso modo risultano descritti nella nota integrativa all'unico bilancio redatto una serie di beni mobili, arredi e macchine iscritti fra le immobilizzazioni materiali per il valore di € 23.391 (v. doc. 6 a pag. 6,9,10,11) non rinvenuti dal curatore al momento del fallimento, della cui dispersione devono rispondere, in solido, il (*omissis*), il (*omissis*) e l'ultimo amministratore nominato (*omissis*). Deve, pertanto, essere accertata la responsabilità dei convenuti (*omissis*) e (*omissis*) in solido con riferimento alla distrazione di risorse sociali nella misura di € 52.391, a cui si aggiunge la responsabilità solidale del (*omissis*) per i pagamenti ingiustificati nei limiti della somma € 29.000 e la responsabilità solidale di (*omissis*) per la dispersione dei beni strumentali nei limiti della somma di € 23.391. Avendo il fallimento ridotto la domanda risarcitoria alla somma di € 50.000 non è necessario, quindi, procedere all'esame di ulteriori addebiti. Dal momento che il (*omissis*) ha transatto con il fallimento per la sua quota di responsabilità, da ritenersi di eguale misura rispetto a quella degli altri due concorrenti Paesano e Greco e, quindi, pari ad € 9666, corrispondente ad un terzo di € 29.000, (*omissis*) e (*omissis*) devono essere condannati in solido al pagamento a favore del fallimento della somma di complessivi € 40.334 di cui € 23.391 in solido anche con (*omissis*). La soccombenza implica la condanna dei convenuti (*omissis*), (*omissis*) e Et(*omissis*) zi al pagamento a favore del fallimento delle spese processuali che si liquidano in € 1518 per spese ed € 4000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 6648/2016 promossa da Fallimento (*omissis*) s.r.l. contro (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) con atto di citazione notificato il 21.1.2016 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accertata la responsabilità dei convenuti (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) per i fatti descritti in motivazione, li condanna al risarcimento del danno a favore del Fallimento (*omissis*) s.r.l., mediante pagamento in solido della somma di complessivi € 40.334, quanto a (*omissis*) nei limiti della somma di € 23.391.

3) condanna i convenuti (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*) al pagamento a favore del fallimento attore delle spese processuali che liquida in € 1518 per spese ed € 4000 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge. Milano, 22 aprile 2021 Il Presidente Angelo Mambriani Il Giudice est. Daniela Marconi